

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2233 del 15/05/2020
Oggetto	adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013 - Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 L.241/90 forma semplificata e modalità asincrona. Ditta: PR CARPENTERIA SRL. Attività: fabbricazione di strutture metalliche e parti ass. svolta in comune di Cadeo
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2305 del 14/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici MAGGIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: PR CARPENTERIA SRL.

ATTIVITÀ: FABBRICAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE E PARTI ASS. SVOLTA IN COMUNE DI CADEO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Viste:

1. l'istanza presentata dalla ditta PR CARPENTERIA SRL (c.f. 00964900336,) al SUAP del Comune di Cadeo in data 14/11/2019, trasmessa dallo stesso a questa Agenzia con nota acquisita al prot. Arpae nn. 176050 del 15/11/2019, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013, per l'attività di fabbricazione di strutture metalliche e part ass. svolta nello stabilimento sito in comune di Cadeo via Pastore snc. I titoli richiesti con l'istanza di AUA sono i seguenti:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 derivante dalla modifica sostanziale dello stabilimento già autorizzato;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
2. la nota n. 186444 del 29.11.2019 con cui Arpae ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
3. la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 1252 del 28/01/2020 ed acquisita al prot. Arpae n. 13641 di pari data;
4. i chiarimenti della Ditta trasmessi dal SUAP con prot. n. 1618 del 3.2.2020 e acquisiti al prot. Arpae n. 17234 di pari data;
5. l'ulteriore documentazione integrativa della ditta trasmessa dal SUAP con nota n. 4270 del 25.3.2020 ed acquisita al prot. Arpae n. 45897 di pari data;

Preso atto che:

- lo stabilimento risulta essere già stato autorizzato ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con D.D. della Provincia di Piacenza n. 2046 del 23.10.2008;
- viene precisato che, relativamente all'emissione E1, l'impianto di aspirazione è strutturato e dimensionato per il funzionamento contemporaneo di max n.10 postazioni di saldatura. Per l'ottimizzazione logistica del reparto sono stati installati n.11 bracci aspiranti che in base alle esigenze produttive possono essere resi alternativamente operativi sempre limitatamente alle 10 utenze contemporanee;
- dopo la saldatura è prevista la lavorazione di molatura per eliminazione grani e residui. Tale operazione potrebbe generare emissioni diffuse;
- l'impianto generante l'emissione E3, avendo potenza termica nominale di 160 kWt, rientra tra quelli ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 in quanto riconducibile alla categoria di cui alla lett. dd) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ("*dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW*"), pertanto non è soggetto ad autorizzazione;
- saranno installati un nuovo impianto per il taglio laser (emissione E5) ed una nuova cabina di verniciatura manuale (emissione E6);
- i pezzi verniciati saranno spostati dalla cabina di verniciatura al forno generante l'emissione E2 per la fase di essiccazione. I due impianti risulteranno posizionati in aree contigue, distando pochi metri l'una dall'altra;
- viene precisato che tutte le fasi del ciclo di lavorazione della verniciatura verranno effettuate all'interno della cabina di verniciatura (pretrattamento con solvente/diluyente lavaggio, applicazione primer, verniciatura e pulitura/lavaggio aerografi);
- Il consumo annuale di resine è pari a 600 kg; il consumo annuale di diluente per lavaggio manuale ed operazioni di pulizia aerografi è pari a 100 kg, mentre il consumo di prodotti vernicianti e diluenti, compreso il prodotto per lavaggio, è pari a 1000 kg/anno per un input di COV pari a circa 614 kg/anno;
- sono presenti macchine tranciatura, piegatrici, punzonatrici, centro lavoro CNC (per lavorazioni di tornitura e fresatura), pressa, taglio freddo (seghetto) con consumo olio inferiore alla soglia di 500 Kg/anno rientranti tra gli impianti ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 in quanto riconducibili alla categoria di cui alla lett. a) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ("*Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo*");

complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno”), pertanto non sono soggette ad autorizzazione;

- risultano presenti impianti termici civili ricadenti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e quindi non soggetti all'autorizzazione del titolo I della medesima parte quinta;

ATTESO che il SUAP, ha trasmesso la pratica oggetto dell'istanza del predetto gestore riguardante esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale non rilevando la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre l'AUA e pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente;

Considerato che:

- ✓ con nota prot. n. 36080 del 05.3.2020 di Arpae è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/90 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del DPR 59/2013;
- ✓ con nota prot. n. 37101 del 06.3.2020 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nullatosta, autorizzazioni di seguito elencati e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. nota prot. n. 44102 del 23/3/2020 e nota prot. n. 45464 del 25/03/2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
2. nota prot. Arpae n. 48915 del 31.3.2020 - Comune di Cadeo: parere favorevole segnalando che l'attività della ditta in argomento risulta conforme allo strumento urbanistico vigente (R.U.E.) e allo strumento urbanistico vigente (P.S.C. – Classificazione acustica) attualmente in vigore;
3. nota prot. Arpae n. 60108 del 24/04/2020 - Azienda USL di Piacenza (prot. n. 44517 del 24.4.2020): parere favorevole con prescrizioni; in particolare è specificato che:
 - l'attività di molatura, eseguita a supporto della saldatura, dovrà avvenire sotto aspirazione in postazione dedicata con impianto di portata sufficiente a garantire una velocità di cattura nel punto di emissione dell'inquinante compresa tra 2,5 – 10 m/sec;
 - - qualsiasi attività di supporto alla verniciatura dovrà essere effettuata in cabina di verniciatura;
 - si dovrà provvedere, ove possibile, alla sostituzione dei prodotti impiegati con altri di minor pericolosità.Inoltre che:
 - considerata la presenza di macchine utensili con possibile formazione di emissioni, diffuse di nebbie d'oli, che le modalità di utilizzo delle suddette macchine utensili, in relazione alle emissioni aero disperse, non dovranno comportare condizioni tali da modificare i normali parametri igienici dell'ambiente di lavoro; in particolare, nella valutazione dei rischi dovrà essere determinata la natura delle eventuali sostanze aero disperse, considerato che la presenza di agenti cancerogeni e mutageni anche a livelli molto bassi, esclude il ricorso ai soli sistemi di protezione collettiva funzionanti con ricircolo dell'aria.
 - le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate dovranno essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015.

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta PR CARPENTERIA SRL (c.f. 00964900336), per l'attività di fabbricazione di strutture metalliche e parti ass. svolta nello stabilimento sito in comune di Cadeo via Pastore snc. L'AUA comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
- di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., delle seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SALDATURA A FILO

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	310 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	10 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E2 ESSICCAZIONE RESINA, ESSICCAZIONE VERNICI

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	9 h/g
Durata massima annua	310 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Prefiltri ad effetto inerziale, filtri metallici, filtri a tasche

EMISSIONE N. E3 CALDAIA A METANO P=160 kWt – emissione scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272

EMISSIONE N. E4 IMPIANTO TAGLIO LASER AUTOMATIZZATO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g

Durata massima annua	280 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	5 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a cartucce tessuto/non tessuto

EMISSIONE N. E5 IMPIANTO TAGLIO LASER TUBO (ADIGE)

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	280 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	5 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	filtro a depolverizzazione (Donaldson)

EMISSIONE N. E6 CABINA DI VERNICIATURA (APPLICAZIONE VERNICI, LAVAGGIO PRETRATTAMENTO CON SOLVENTE/DILUENTE LAVAGGIO E PULITURA/LAVAGGIO AEROGRAFI)

portata massima	22500 Nm ³ /h
Durata massima annua	280 g/a
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	filtro tessuto non tessuto (Ecomedia)

- a) al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse, l'attività di molatura eseguita a supporto della saldatura deve avvenire sotto aspirazione in postazione dedicata con impianto di portata sufficiente a garantire una velocità di cattura nel punto di emissione dell'inquinante compresa tra 2,5 – 10 m/sec;
- b) i camini di emissione E1, E2, E4, E5 ed E6, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per le emissioni E1, E2 ed E4 il ricorso a metodi diversi da quelli indicati al precedente punto b) deve essere oggetto di condivisione con il Servizio Territoriale di Arpa di Piacenza;
- d) per la verifica dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;

- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1, E4 ed E5 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) l'attività di verniciatura, di asciugatura ed essiccazione dei prodotti vernicianti, di pretrattamento/lavaggio con solvente/diluente, di pulitura/lavaggio degli aerografi e quella di essiccazione delle resine devono essere svolte negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano; fermo restando il rispetto dei limiti imposti per E2 ed E6 e quanto prescritto al punto s), il gestore può non effettuare monitoraggi a tali emissioni;
- h) Lo spostamento dei prodotti verniciati dalla cabina generante E6 al forno di essiccazione generante E2, deve avvenire nel tempo strettamente necessario, al fine di contenere le emissioni diffuse di COV;
- i) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- j) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- k) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti, comprensivo del prodotto per il pretrattamento/lavaggio e la pulitura/lavaggio degli aerografi, pari a 10 kg/giorno, per un input annuo massimo di COV pari a 620 kg/anno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al successivo punto l);
- l) le ore di funzionamento delle emissioni derivanti dagli impianti di verniciatura, asciugatura/essiccazione i consumi di prodotti vernicianti e diluenti (compresi quelli per il pretrattamento/lavaggio e la pulitura/lavaggio degli aerografi), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- m) i consumi di olio impiegati per le attività di lavorazione meccanica dei metalli non devono superare i 500 kg/anno per l'intero stabilimento; il gestore deve tenere a disposizione degli organi di controllo l'opportuna documentazione dimostrante il non superamento di detto consumo massimo e, conseguentemente, la riconducibilità degli impianti interessati alla lettera a) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- n) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfetta efficienza e le operazioni di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- o) entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere predisposta a una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante l'input annuo di COV ed una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo;
- p) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi e/o modificati non può superare un mese;
- q) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi e/o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- r) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattati. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione sen-

za che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- s) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi ad E5 effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti imposti ed almeno un monitoraggio ad E6 finalizzato alla determinazione della portata e delle polveri;
- t) **contestualmente all'esito dei monitoraggi da effettuarsi in sede di messa a regime** dovrà essere fornita una valutazione circa la fattibilità della sostituzione dei prodotti impiegati con altri di minore pericolosità;

3. di fare salvo che:

- il gestore deve tenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- considerata la presenza di macchine utensili con possibile formazione di emissioni, diffuse di nebbie d'oli, che le modalità di utilizzo delle suddette macchine utensili, in relazione alle emissioni aero disperse, non dovranno comportare condizioni tali da modificare i normali parametri igienici dell'ambiente di lavoro; in particolare, nella valutazione dei rischi dovrà essere determinata la natura delle eventuali sostanze aero disperse, considerato che la presenza di agenti cancerogeni e mutageni anche a livelli molto bassi, esclude il ricorso ai soli sistemi di protezione collettiva funzionanti con ricircolo dell'aria.

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. di dare atto che:

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cadeo, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- l'AUA che verrà rilasciata dal SUAP sostituisce l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 di cui alla D.D. della Provincia di Piacenza n. 2046 del 23.10.2008;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico competente.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.